

zione al comando di un naviglio austriaco della mentovata portata entro i limiti della grande navigazione costiera, e di impartire la qualificazione di patrone o direttore.

§. 3.

Le suppliche per conseguire tale decreto dovranno prodursi per iscritto mediante il preposto I. R. Ufficio del porto, e dovrassi in questo provare

- a)* la cittadinanza austriaca del petente,
- b)* la sua età, almeno di anni 20,
- c)* un corso di navigazione almeno per tre anni,
- d)* un' illibata condotta,
- e)* la pratica del leggere e dello scrivere,
- f)* sufficienti cognizioni tecniche o pratiche di navigazione pel posto implorato.

La prova delle qualificazioni *a)* e *b)* verrà di regola data dalle fedì di nascita. Se il petente non fosse austriaco di nascita, dovrà con legali certificati provare, che a lui sia stata conferita la cittadinanza austriaca o che l'abbia acquisita negli altri modi ammessi dalla legge.

Il requisito *c)* verrà provato mediante attestato d'un Ufficio di porto, nel quale chiaramente si specifichi a bordo di quali navigli, per quanto tempo su d'ognuno, ed in quali mansioni abbia il petente servito.

L'autorità locale farà fede in apposito certificato della condotta morale, di cui in *d)*.